




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Delibera di Giunta Regionale n. 413 del 22.09.2014*

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 resa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Capodanno Antonietta+1 c/Regione Campania +1. Pratica Avv.ra n.5955/11. Riconoscimento debito fuori bilancio

REG. GEN. n. 1151/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.


Il Dirigente dell' U.D.
Avv. *Magda Fabbrocini*

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. *Carlo D'Orta*

Il Presidente
Piero Foglia

Rif. Prot .n. 17789 del 26.09.2014

IX Legislatura Pervenuta il 25/09/2014





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1151/II

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
413	22/09/2014	53	8	13

Oggetto:

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Capodanno Antonietta +1 c/Regione Campania + 1. Prat. Avv.ra n.5955/11. Riconoscimento debito fuori bilancio

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : FED37B882BCF364FD59D62C661406266DD44456E

Allegato nr. 1 : 2FBA246CC244DECC6D049871DAFCB3223FE7C777

Allegato nr. 2 : 0B48484A38F20704177AB88B6FF5A30711813890

Allegato nr. 3 : B7B7DDF5D9EC2BF022F7FA38456CD3DC496F6BCE

Allegato nr. 4 : F817644F91A3EE3347DAE2FDCAF8F705F7365648

Allegato nr. 5 : FF54C14923DFBC996B9576C56D4D42FEEC6187D6

Frontespizio Allegato : 582B3AF41FB5B39BDB6CCDBD8D9D1D5F1AA2ED18

Data, 24/09/2014 - 12

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0017789/A

Del 26/09/2014 09.53.05
Da CR A. SERDA



Pagina 1 di 1

Assessore

Assessore Cosenza Edoardo

Assessore Giancane Gaetano



Dipartim.

Direzione G.

53
558
13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 22/09/2014

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Capodanno Antonietta +1 c/Regione Campania + I. Prat. Avv.ra n.5955/11. Riconoscimento debito fuori bilancio

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	ASSENTE
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0017789/A

Del: 26/09/2014 09:53:05

Da: CR A SERDA

...la consegna dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli i sigg. Capodanno Antonietta e Viscardi Giuseppe rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Leone convenivano in giudizio la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Rio Sguazzatoric nel comune di Angri, avvenuta tra il 9, 10 e 11 novembre 2010;
- b. che con sentenza n. 512/14 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei sigg.ri ricorrenti rigettando la domanda in danno al Consorzio e condannando la sola Regione Campania al pagamento della somma di € 14.276,61 in favore di Capodanno Antonietta ed € 32.721,00 in favore di Viscardi Giuseppe, su cui calcolare dal 11/11/2010 fino alla data della sentenza la rivalutazione monetaria e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali a tasso codicistico, e interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 797,26 per spese, € 3.618,00 per competenze oltre IVA e CPA in favore del procuratore antistatario Antonio Leone, oltre alle spese di CTU così come liquidate in corso di giudizio;
- c. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 157789 del 05/03/2014 ha trasmesso l'estratto della citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per l'eventuale seguito di competenza;
- d. che l'UOD Genio Civile di Salerno al fine di calcolare correttamente interessi e rivalutazioni con nota n. prot. 209745 nel chiedere l'invio del testo integrale della sentenza, ha chiesto anche all'Avvocatura Regionale di valutare la possibilità di proporre appello, inoltrando documentazione a supporto di tale richiesta;
- e. che l'Avvocatura regionale con nota n. prot. del 248016 dell'08/03/2014, pervenuta in data 22/04/2014 ha ~~trasmesso il testo integrale della sentenza n. 512 del 2014, comunicando che non sussistevano elementi per proporre appello;~~
- f. che pertanto l'UOD Genio Civile di Salerno, con nota prot. n. 330983 del 14/05/2014 inviata via pec il 16/05/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore dei ricorrenti, avvocato Antonio Leone di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, avvertendo che, in mancanza di riscontro entro 15 giorni la proposta di deliberazione sarebbe stata predisposta esclusivamente secondo quanto liquidato in sentenza;
- g. che non avendo al 12 giugno 2014 ottenuto riscontro si è provveduto a predisporre tale proposta di deliberazione omettendo di inserire le altre spese (CTU e registrazione) delle quali non sono noti gli importi;

RILEVATO

- h. che l'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 53.695,58 di cui € 47.027,61 per sorta capitale, € 3.150,85 per rivalutazione monetaria dal 11/11/2010 fino al 06/02/2014, € 3.345,23 per interessi legali sul capitale rivalutato annualmente dal 11/11/2010 fino al 06/02/2014 ed € 171,89 per interessi legali dal 07/02/2014 fino al 12/06/2014;
- h. che l'importo da liquidare al procuratore antistatario avv. Antonio Leone ammonta a complessivi € 5.387,78 di cui € 3.618,00 per competenze, € 144,72 per CPA (4% su 3.618,00); € 827,80 per IVA al 22%, € 797,26 per spese esenti liquidate in sentenza;
- i. che tale debito, complessivamente pari ad € 59.083,36 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 512/2014 del 06/02/2014 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "debito fuori bilancio" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

- j. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 59.083,36 in esecuzione della sentenza n. 512/2014 del 06/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- j. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- k. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- l. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- m. che il Consiglio Regionale ha approvato le Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge di stabilità Regionale 2014) con L.R. n. 4 del 16 gennaio 2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 gennaio 2014;
- n. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2014 – 2016 con L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 gennaio 2014;
- o. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 01/04/2014 pubblicata sul BURC n. 22 del 04 aprile 2014 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- p. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- q. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
- r. che in funzione del nuovo assetto della struttura amministrativa regionale, la D.G.R.C. n. 493/2013 ha attribuito alle nuove strutture organizzative la gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015 corrispondenti alle funzioni trasitate nei nuovi uffici e, pertanto, la gestione dei capitoli 124 e 160 è, rispettivamente, affidata alla Direzione generale per le risorse finanziarie e alla Direzione generale per il lavoro pubblici e la protezione civile;
- s. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- t. che l'art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n.5/2013, sostituendo il comma 5 dell'art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l'art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

RITENUTO:

- u. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 59.083,36 come di seguito ripartito:
- u.1 € 16.300,86 di cui 15.233,14 per sorta capitale rivalutata ed €1.067,72 per interessi, a favore di Capodanno Antonietta (c.f. CPDNNT64H62A294T) nata il 22/06/1964 ad Angri (SA);
- u.2 € 37.394,72 di cui € 34.945,32 per sorta capitale rivalutata ed € 2.449,40 per interessi, a favore di Viscardi Giuseppe (c.f. VSCGPP71E15A294R) nato il 15/05/1971 ad Angri (SA);
- u.3 € 5.387,78 per spese di lite a favore dell' avv. Antonio Leone (c.f. LNENTN62R16I720F) con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via Matteotti, 30;
- v. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08" di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 59.083,36, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
----------	------------------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------------------	----------------

0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

- w. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- x. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 59.083,36 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- y. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale dei LL.PP. e Protezione Civile (DG 53 08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 59.083,36 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- z. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

- aa. che alla presente deliberazione sono allegate tre schede debitorie che ne costituiscono parte integrante, nonché è allegato lo schema di variazione al bilancio ;

VISTO:

- a. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. la Legge Regionale n. 3 del 16/01/2014;
- c. la Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014;
- d. la Legge Regionale n. 5 del 06/05/2013 ;
- e. la Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013;
- f. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014
- g. la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014;
- h. la sentenza n. 512/2014 del 06/02/2014 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
- i. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
- j. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- k. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
- l. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
- m. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA


Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1. di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. 512/2014 del 06/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli la somma complessiva di € 59.083,36 (cinquantanovemilaottantatre/36) così suddivisa:
 - 1.1. € 16.300,86 di cui 15.233,14 per sorta capitale rivalutata ed €1.067,72 per interessi, a favore di Capodanno Antonietta (c.f. CPDNNT64H62A294T) nata il 22/06/1964 ad Angri (SA);
 - 1.2. € 37.394,72 di cui € 34.945,32 per sorta capitale rivalutata ed € 2.449,40 per interessi, a favore di Viscardi Giuseppe (c.f. VSCGPP71E15A294R) nato il 15/05/1971 ad Angri (SA);
 - 1.3. € 5.387,78 per spese di lite a favore dell' avv. Antonio Leone (c.f. LNENTN62R16I720F) con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via Matteotti, 30;

2. di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria n. 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e lo schema di variazione al bilancio;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:
 - 3.1. capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio" riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 59.083,36 ;
 - 3.2. capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08" incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 59.083,36 ;

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale dei LL.PP. e Protezione Civile (DG 53 08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 59.083,36 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 59.083,36 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - 6.1 ai seguenti Dipartimenti:
 - 6.1.1 delle Politiche Territoriali;
 - 6.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
 - 6.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
 - 6.2.1 le Risorse finanziarie;
 - 6.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
 - 6.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
 - 6.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
 - 6.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 6.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	413	del	22/09/2014	DIPART.	DIR. GEN /DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN
				53 55	8 13	13

OGGETTO :
Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Capodanno Antonietta +1 c/Regione Campania + 1. Prat. Avv.ra n.5955/11. Riconoscimento debito fuori bilancio

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		Dr. Giulivo Italo Dr. Rosati Bruno		
IL CAPO DIPARTIMENTO		Dr. Mautone Dr. Varriale		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	22/09/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 23/09/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma
IL DIRIGENTE
 DOT. SSA VALERIA ESPOSITO



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 13/06/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 5955/2011

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento, in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 248016 del 08/04/2014

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Capodanno Antonietta (c.f. CPDNNT64H62A294T) nata il 22/06/1964 ad Angri (SA);

Oggetto della spesa

Sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania a al pagamento in favore dei sigg. Capodanno Antonietta e Viscardi Giuseppe difesi dall'avv.to Antonio Leone, per i danni subiti a seguito dell'erosione del torrente Rio Sguazzatorio nel comune di Angri, avvenuta tra il 9-10-11 del novembre 2010.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli i sigg. Capodanno Antonietta e Viscardi Giuseppe rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio Leone convenivano in giudizio la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'erosione del torrente Rio Sguazzatorio nel comune di Angri, avvenuta tra il 9, 10 e 11 novembre 2010;
Con sentenza n. 512/14 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei sigg. ricorrenti rigettando la domanda in danno al Consorzio e condannando la sola Regione Campania al pagamento della somma di € 14.276,61 in favore di Capodanno Antonietta ed €32.721,00 in favore di Viscardi Giuseppe, su cui calcolare dal 11/11/2010 fino alla data della sentenza la rivalutazione monetaria e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali a tasso codicistico, e interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 797,26 per spese, € 3.618,00 per competenze oltre IVA e CPA in favore del procuratore antistatario Antonio Leone, oltre alle spese di CTU così come liquidate in corso di giudizio.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 157789 del 05/03/2014 ha trasmesso l'estratto della citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per l'eventuale seguito di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno al fine di calcolare correttamente interessi e rivalutazioni con nota n. prot. 209745 nel chiedere l'invio del testo integrale della sentenza, ha chiesto anche all'Avvocatura Regionale di valutare la possibilità di proporre appello, inoltrando documentazione a supporto di tale richiesta.

L'Avvocatura regionale con nota n. prot. del 248016 dell'08/03/2014, pervenuta in data 22/04/2014 ha trasmesso il testo integrale della sentenza n. 512 del 2014, comunicando che non sussistevano elementi per proporre appello e pertanto l'UOD Genio Civile di Salerno, con nota prot. n. 330983 del 14/05/2014 inviata via pec il 16/05/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore dei ricorrenti, avvocato Antonio Leone di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, avvertendo che, in mancanza di riscontro entro 15 giorni la proposta di deliberazione sarebbe stata predisposta esclusivamente secondo quanto liquidato in sentenza.

Non avendo al 12 giugno 2014 ottenuto riscontro si è provveduto a predisporre tale proposta di deliberazione omettendo di inserire le altre spese (CTU e registrazione) delle quali non sono noti gli importi.

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 53.695,58 di cui € 47.027,61 per sorta capitale, € 3.150,85 per rivalutazione monetaria dal 11/11/2010 fino al 06/02/2014, € 3.345,23 per interessi legali sul capitale rivalutato annualmente dal 11/11/2010 fino al 06/02/2014 ed € 171,89 per interessi legali dal 07/02/2014 fino al 12/06/2014.

L'importo da liquidare al procuratore antistatario avv. Antonio Leone ammonta a complessivi € 5.387,78 di cui € 3.618,00 per competenze, € 144,72 per CPA (4% su 3.618,00); € 827,80 per IVA al 22%, € 797,26 per spese esenti liquidate in sentenza.

Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 59.083,36 in esecuzione della sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Dall'esame della sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 si evince che il debito da riconoscere a favore di Capodanno Antonietta ammonta a complessivi € 16.300,86 (sedicimilatrecento/86), e risulta essere così costituito:

A	DANNO	
A1	Sorta capitale	€ 14.276,61
A2	Rivalutazione dal 11/11/2010 fino al 06/02/2014	€ 956,53
A3	Interessi su capitale rivalutato annualmente dal 11/11/2010 fino al 06/02/2014	€ 1.015,54
A4	Interessi legali dal 07/02/2014 al 12/06/2014	€ 52,18
TOTALE DANNO		€ 16.300,86

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- la scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2 di 3

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 16.300,86 (sedicimilatrecento/86), a favore di Capodanno Antonietta;

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 330983 del 14/05/2014 inviata all'avvocato Leone

Salerno, 13/06/2014

Il Responsabile del procedimento
Dot.ssa Regina Romano





Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 13/06/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 5955/2011

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento, in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 248016 del 08/04/2014

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Viscardi Giuseppe (c.f. VSCGPP71E15A294R) nato il 15/05/1971 ad Angri (SA)

Oggetto della spesa

Sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania a al pagamento in favore dei sigg. Capodanno Antonietta e Viscardi Giuseppe difesi dall'avv.to Antonio Leone, per i danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Rio Sguazzatorio nel comune di Angri, avvenuta tra il 9-10-11 del novembre 2010.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli i sigg. Capodanno Antonietta e Viscardi Giuseppe rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio Leone convenivano in giudizio la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Rio Sguazzatorio nel comune di Angri, avvenuta tra il 9, 10 e 11 novembre 2010;

Con sentenza n. 512/14 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei sigg.ri ricorrenti rigettando la domanda in danno al Consorzio e condannando la sola Regione Campania al pagamento della somma di € 14.276,61 in favore di Capodanno Antonietta ed € 32.721,00 in favore di Viscardi Giuseppe, su cui calcolare dal 11/11/2010 fino alla data della sentenza la rivalutazione monetaria e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali a tasso codicistico, e interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 797,26 per spese, € 3.618,00 per competenze oltre IVA e CPA in favore del procuratore antistatario Antonio Leone, oltre alle spese di CTU così come liquidate in corso di giudizio.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 157789 del 05/03/2014 ha trasmesso l'estratto della citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per l'eventuale seguito di competenza

e l'UOD Genio Civile di Salerno al fine di calcolare correttamente interessi e rivalutazioni con nota n. prot. 209745 nel chiedere l'invio del testo integrale della sentenza, ha chiesto anche all'Avvocatura Regionale di valutare la possibilità di proporre appello, inoltrando documentazione a supporto di tale richiesta.

L'Avvocatura regionale con nota n. prot. del 248016 dell'08/03/2014, pervenuta in data 22/04/2014 ha trasmesso il testo integrale della sentenza n. 512 del 2014, comunicando che non sussistevano elementi per proporre appello e pertanto l'UOD Genio Civile di Salerno, con nota prot. n. 330983 del 14/05/2014 inviata via pec il 16/05/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore dei ricorrenti, avvocato Antonio Leone di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, avvertendo che, in mancanza di riscontro entro 15 giorni la proposta di deliberazione sarebbe stata predisposta esclusivamente secondo quanto liquidato in sentenza.

Non avendo al 12 giugno 2014 ottenuto riscontro si è provveduto a predisporre tale proposta di deliberazione omettendo di inserire le altre spese (CTU e registrazione) delle quali non sono noti gli importi.

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 53.695,58 di cui € 47.027,61 per sorta capitale, € 3.150,85 per rivalutazione monetaria dal 11/11/2010 fino al 06/02/2014, € 3.345,23 per interessi legali sul capitale rivalutato annualmente dal 11/11/2010 fino al 06/02/2014 ed € 171,89 per interessi legali dal 07/02/2014 fino al 12/06/2014.

L'importo da liquidare al procuratore antistatario avv. Antonio Leone ammonta a complessivi € 5.387,78 di cui € 3.618,00 per competenze, € 144,72 per CPA (4% su 3.618,00); € 827,80 per IVA al 22%, € 797,26 per spese esenti liquidate in sentenza.

Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 59.083,36 in esecuzione della sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Dall'esame della sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 si evince che il debito da riconoscere a favore di Viscardi Giuseppe ammonta a complessivi € 37.394,72 (trentasettemilatrecentonovantaquattro/72), e risulta essere così costituito:

A	DANNO	
A1	Sorta capitale	€ 32.751,00
A2	Rivalutazione dal 11/11/2010 fino al 06/02/2014	€ 2.194,92
A3	Interessi su capitale rivalutato annualmente dal 11/11/2010 fino al 06/02/2014	€ 2.329,69
A4	Interessi legali dal 07/02/2014 al 12/06/2014	€ 119,71
TOTALE DANNO		€ 37.394,72

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- la scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 37.394,72 (trentasettemilatrecentonovantaquattro/72), a favore di Viscardi Giuseppe.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 330983 del 14/05/2014 inviata all'avvocato Leone

Salerno, 13/06/2014


Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Regina Romano



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 3 del 13/06/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 5955/2011

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento, in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 248016 del 08/04/2014

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Avv. Antonio Leone (c.f. LNENTN62R16I720F) con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via Matteotti, 30

Oggetto della spesa

Sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania i al pagamento in favore dei sigg. Capodanno Antonietta e Viscardi Giuseppe difesi dall'avv.to Antonio Leone , per i danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Rio Sguazzatorio nel comune di Angri, avvenuta tra il 9-10-11del novembre 2010.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli i sigg. Capodanno Antonietta e Viscardi Giuseppe rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio Leone convenivano in giudizio la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Rio Sguazzatorio nel comune di Angri, avvenuta tra il 9, 10 e 11 novembre 2010;

Con sentenza n. 512/14 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei sigg.ri ricorrenti rigettando la domanda in danno al Consorzio e condannando la sola Regione Campania al pagamento della somma di € 14.276,61 in favore di Capodanno Antonietta ed € 32.721,00 in favore di Viscardi Giuseppe, su cui calcolare dal 11/11/2010 fino alla data della sentenza la rivalutazione monetaria e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali a tasso codicistico, e interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 797,26 per spese, € 3.618,00 per competenze oltre IVA e CPA in favore del procuratore antistatario Antonio Leone, oltre alle spese di CTU così come liquidate in corso di giudizio.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 157789 del 05/03/2014 ha trasmesso l'estratto della citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per l'eventuale seguito di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno al fine di calcolare correttamente interessi e rivalutazioni con nota n. prot. 209745 nel chiedere l'invio del testo integrale della sentenza, ha chiesto anche all'Avvocatura Regionale di valutare la possibilità di proporre appello, inoltrando documentazione a supporto di tale richiesta.

L'Avvocatura regionale con nota n. prot. del 248016 dell'08/03/2014, pervenuta in data 22/04/2014 ha trasmesso il testo integrale della sentenza n. 512 del 2014, comunicando che non sussistevano elementi per proporre appello e pertanto l'UOD Genio Civile di Salerno, con nota prot. n. 330983 del 14/05/2014 inviata via pec il 16/05/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore dei ricorrenti, avvocato Antonio Leone di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, avvertendo che, in mancanza di riscontro entro 15 giorni la proposta di deliberazione sarebbe stata predisposta esclusivamente secondo quanto liquidato in sentenza.

Non avendo al 12 giugno 2014 ottenuto riscontro si è provveduto a predisporre tale proposta di deliberazione omettendo di inserire le altre spese (CTU e registrazione) delle quali non sono noti gli importi.

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 53.695,58 di cui € 47.027,61 per sorta capitale, € 3.150,85 per rivalutazione monetaria dal 11/11/2010 fino al 06/02/2014, € 3.345,23 per interessi legali sul capitale rivalutato annualmente dal 11/11/2010 fino al 06/02/2014 ed € 171,89 per interessi legali dal 07/02/2014 fino al 12/06/2014.

L'importo da liquidare al procuratore antistatario avv. Antonio Leone ammonta a complessivi € 5.387,78 di cui € 3.618,00 per competenze, € 144,72 per CPA (4% su 3.618,00); € 827,80 per IVA al 22%, € 797,26 per spese esenti liquidate in sentenza.

Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 59.083,36 in esecuzione della sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Dall'esame della sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 si evince che il debito da riconoscere a favore di Viscardi Giuseppe ammonta a complessivi € 5.387,78 (cinquemilatrecentotantasette/78), e risulta essere così costituito:

A	SPESE DI LITE	
	A1 Competenze	€ 3.618,00
	A2 CPA (4%)	€ 144,72
	A3 IVA (22%)	€ 827,80
	A4 Spese esenti	€ 797,26
	TOTALE DANNO	€ 5.387,78

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- la scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 5.387,78 (cinquemilatrecentoottantasette/78), a favore dell'avv. Antonio Leone.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 330983 del 14/05/2014 inviata all'avvocato Leone

Salerno, 13/06/2014

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Regina Romano





Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA AREA 04-SETTORE 01

Dip. 53 – Dir. Gen. 08 – UoD 13
 Unità Operativa Dirigenziale Genio civile
 di Salerno; presidio protezione civile

Via Sabatini 3 – 84121 Salerno

REGIONE CAMPANIA

Sett. Contenz.

Prot. 2014.0248016 08/04/2014 11.03

Mitt. : R.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 930913 UOD Genio civile di Salerno: p...

Classifica : 4.1.1.



Dip. 53 – Dir. Gen. 08 – UoD 03
 Unità Operativa Dirigenziale Servizio
 geologico e coordinamento sistemi
 integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni.

Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli

928

RACCOMANDATA A MANO

N. Pratica: C.C. 5955/2011

Oggetto: Giudizio innanzi alla Corte D'appello
 di Napoli – Sez. TRAP - Capodanno
 Antonietta +1 c/ Regione Campania -
 sentenza n. 512/2014 – riscontro nota
 n.0209745 del 25/03/2014

In riscontro alla Vostra nota prot. n. 2014.0209745 del 25 marzo 2014, si comunica che non sussistono gli elementi idonei per proporre valida impugnazione avverso la sentenza in oggetto indicata.

Si trasmette copia della sentenza in esame.

Il Dirigente del Settore
 Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Rosa Iossa 0817963675

D/C

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA					
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI SALERNO					
DATA DI ARRIVO	22 APR. 2014				
PRESA DI CARICO					
ASSEGNAZIONE					
SETTORE	Serv.	01	02	03	04
	Pos.ni				
		P.O.	P.R.	P.S.	
RESPONSABILE del SINCRONAMENTO	Bartoli				
IL DIRIGENTE DEL SETTORE					

CC 5955/11 Au. Merisi

BIGLIETTO DI CANCELLERIA

N. 134/11 Ruolo Gen. Contenzioso

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione TRAP

Comunicazioni alle parti costituite dell'ordinanza depositata nella Cancelleria

artt. 134, 136, 170, 176 C.p.c. e 45 att. C.p.c.

16058

IL CANCELLIERE

GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA
A.S. di S. Lucia di St. Napoli
7 FEB 2014
IN ESECUZIONE DEGLI ARTT. GIUDIZIARI
V. S. - Art. 31

In esecuzione degli artt. 134 e segg. Cod. proc. civ. comunica a

1) REGIONE CALABRIA in persona del Presidente
della Giunta Regionale - via S. Lucia St. Napoli.

che nella causa fra Capodanno Autoscuole

e Cons. Ben. Grot. Com. Sarno

La Corte di Appello Sez. TRAP - Consigliere Istruttore dr. RELATORE L. PIERA

ha pronunciata in data 2/12/2013

Ordinanza depositata e resa pubblica il 6/2/2014

OMISSIS...

Sent. nr. 512/2014 - ved. allegato

Napoli, li 6/2/2014

IL CANCELLIERE

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Va, preliminarmente, esaminata la questione della **legittimazione passiva**, nonché quella della concreta identificazione dell'eventuale responsabile, sollevata dal Consorzio.

Assumono i ricorrenti che il torrente "Rio Sguazzatorio" (o "Rio Sguazzatoio") è un corso d'acqua naturale e pubblico, che l'evento sarebbe imputabile alla vetustà ed al cattivo stato di conservazione e di manutenzione del letto del torrente e che questo sarebbe dovuto a negligenza delle convenute Amministrazioni (sic).

Anche il c.t.u. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ha ribadito che il Torrente "Rio Sguazzatorio" è un affluente del fiume Sarno e che l'evento calamitoso è stato <<*facilitato da una cattiva conservazione dell'alveo, posto a quota superiore rispetto al territorio circostante, dal suo stato di degrado per la mancanza di interventi di manutenzione del letto e degli argini da parte degli Enti preposti, regione Campania e Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Bacino Sarno*>> (cfr. pag. 10 della relazione "Capodanno" e pagg. 11-12 della relazione "Viscardi").

Tuttavia, se è ben noto a questo giudice specializzato che il torrente *de quo* sfocia nel fiume Sarno e che è inserito nell'Elenco delle Acque pubbliche (R.D. 11.12.1933, n.1775), essendo iscritto al n. 10 dell'elenco relativo alla Provincia di Salerno (cfr. www.sito.regione.campania.it/lavoripubblici), ciò che non risulta né dedotto, né tantomeno provato è che tale corso d'acqua faccia parte del comprensorio di bonifica integrale e che, comunque, rientri, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua. Neanche risulta dedotto o provato se e quando l'ordinaria manutenzione di tale corso d'acqua sia stata affidata al Consorzio resistente. Ne consegue che senza un'apparente ragione risulta evocato in giudizio il Consorzio, cui un'eventuale responsabilità per i fatti di cui è causa può essere ascritta solo in relazione alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. la normativa regionale e lo Statuto del Consorzio) ovvero con riguardo ad eventuali attività appositamente delegate dalla Regione Campania. La domanda spiegata in danno del Consorzio va, pertanto, rigettata.

Appare equo dichiarare compensate tra le parti le spese di lite, stante l'opinabilità delle questioni concernenti in questa materia l'individuazione dell'ente responsabile.

2) Alla stregua delle già esposte considerazioni, nessun dubbio per converso può

sussistere in ordine alla legittimazione della Regione Campania. Invero, se il torrente *de quo* fa parte del demanio idrico statale, è evidente che la relativa manutenzione e la conservazione in buono stato di efficienza spettano alla Regione, che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione.

3) I ricorrenti hanno dedotto che le aziende agricole in Angri di loro pertinenza (precisamente in località Orta Loreto quella della Capodanno ed in località Orta Longa e Avagliano, quella del Viscardi), di cui si dirà, sono state danneggiate a causa dello straripamento del "Rio Sguazzatorio" nella notte tra il 9 e l'11 novembre 2010, poiché i relativi fondi su cui sono ubicate sono stati sommersi da notevoli quantità di acqua e detriti da esso fuoriusciti.

Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della **legittimazione attiva** (~~peraltro non contestata~~), anche alla luce delle risultanze documentali (cfr. i titoli di proprietà ed i contratti di locazione in atti e le visure catastali allegate alle relazioni del c.t.u.).

4) Alla stregua della documentazione, anche fotografica, versata in atti può ritenersi accertato l'evento denunciato da parte ricorrente, di cui ha dato conto anche la stampa locale (cfr. i report in atti). D'altronde, sul posto sono intervenuti i VV.FF. che hanno redatto un verbale d'intervento, come confermato dal c.t.u. (secondo cui *<< l'evento calamitoso, che ha interessato il comprensorio di Angri-San Marzano sul Sarno, veniva prontamente accertato dai volontari della Protezione Civile, dai Vigili Urbani di Angri e dai Vigili del Fuoco di Salerno che con il loro pronto intervento hanno verificato ancora una volta il problema degli allagamenti a coltivazioni, serre e abitazioni. Tutti i servizi di informazione, dalle Tv locali e provinciali ai giornali, hanno evidenziato una situazione di criticità costante per la zona che permane fino a che non si provvede ad una pulizia integrale del letto del fiume e ad una manutenzione degli argini. L'abbandono del territorio in questione da parte degli enti preposti costringe gli operatori agricoli a vivere una realtà in continua emergenza >>* (così nelle relazioni). Quanto al corpo idrico ed al suo stato di manutenzione, il c.t.u. ha evidenziato che *<< a seguito e per gli effetti delle forti piogge cadute nei giorni 09, 10 e 11 novembre 2010, nel Comune di Angri, avveniva l'esondazione del Torrente "Rio Sguazzatorio", affluente del fiume Sarno. Come in precedenti analoghi episodi, veniva a determinarsi una vera e propria inondazione, con allagamento e invasione di fango e detriti sugli appezzamenti di terreno del ricorrente, danni rilevanti alle colture in atto ed agli impianti serricoli, alle macchine, attrezzi e prodotti di scorta*

L'evento calamitoso era facilitato da una cattiva conservazione dell'alveo, posto a quota superiore rispetto al territorio circostante, dal suo stato di degrado per la mancanza di interventi di manutenzione del letto e degli argini>>.

Non può, pertanto, dubitarsi della responsabilità della Regione. Nè può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento. Anzi, dagli accertamenti svolti dal c.t.u. si evince <<dalla certificazione rilasciata allo scrivente C.T.U. dal Settore Ecologica, Tutela Ambiente, C.I.A., Protezione Civile - Servizio 04 - della Giunta Regionale della Campania, inerente i dati pluviometrici orari, rilevati nel periodo 09-11 novembre 2010, e le precipitazioni annue di massima intensità, registrati dalle stazioni della rete di monitoraggio in tempo reale del Centro Funzionale Regionale ubicate nel bacino del fiume Sarno a monte del comune di Angri, risulta che a Corbara-S. Egidio del Monte Albino, comune limitrofo a quello di Angri, si riversarono nel giorno 09 novembre 2010 in 12 ore mm. 62,2 di pioggia, corrispondente a 622 m³ d'acqua ad ettaro di terreno. I valori riscontrati ad est del comune di Angri, presso la stazione di Sarno (Acquedotto Campano), sono, sempre nel giorno 09 novembre 2010, di mm. 23 di pioggia in 8 ore. Questi valori risultano omogenei con le medie annuali di precipitazione degli ultimi anni nel medesimo territorio, con un picco il 27 dicembre 2004 di 125,2 mm. di pioggia registrati a Corbara-S. Egidio del Monte Albino. L'ingrossamento della portata dei torrenti Solofrana-Cavaiole-Alveo Comune Nocerino, affluenti come il Rio Sguazzatorio del fiume Sarno, deriva dalle precipitazioni a monte del comprensorio Angri-San Marzano sul Sarno rilevate presso la stazione di Mercato S. Severino, dove in un'ora vi furono più volte precipitazioni di notevole entità nel 2007 (mm 63,8 il 6 ottobre), nel 2008 (mm 91,4 il 25 novembre), nel 2010 (mm 129,8 il 10 novembre). Quest'ultimo valore è quello che ha contribuito a determinare l'allagamento nel comprensorio di Angri. Da una verifica dei dati sopra riportati si evince che, pur in presenza di eventi piovosi di notevole intensità, il degrado e l'assenza di manutenzione da parte degli Enti preposti dei letti e degli argini dei corsi d'acqua portano a frequenti e periodici allagamenti, con grave danno dell'attività produttiva e in particolare di quella agricola, essendo forte nella zona in questione la presenza di piccole e medie aziende agricole ad indirizzo orto-floricole>>.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, il c.t.u. ha evidenziato, con riguardo alla Capodanno, che <<sulla scorta della Relazione Tecnica di parte ricorrente e in base a quanto accertato direttamente nei sopralluoghi del 10/02/2011 e 09/03/2011, nell'azienda agricola della ricorrente sig.ra Capodanno Antonietta, era presente sotto serra la seguente coltura nel periodo 09-11 novembre 2010: Piante di pomodoro da mensa var. Caramba con una densità di n° 3 mq. per un totale

di n° 3 piante \times 2.900 mq = n° 8.700 piante>>; che <<l'azienda agricola (...) negli accessi del 10/02/2011 e 09/03/2011 si è presentata, all'esterno delle serre, con depositi di detriti e melma del torrente affluente del fiume Sarno>>; che <<al momento dell'evento calamitoso la coltura ortiva era in pieno sviluppo e quindi prossima alla raccolta>>; <<di aver potuto accertare direttamente sui luoghi della controversia i danni così come lamentati dal ricorrente, in quanto, dato il breve lasso di tempo trascorso dall'evento, lo stato dei luoghi è ancora non completamente ripristinato sulla sua conformazione originaria>>.

Ai fini della quantificazione del danno, il c.t.u. ha sostanzialmente recepito le conclusioni del perito di parte, sostenendo che <<per pervenire alla individuazione del più probabile valore di mercato del raccolto dai pomodori var. Caramba, debba essere utilizzato l'aspetto economico del valore di trasformazione, in base alla differenza tra il valore dei prodotti (Pr) ordinariamente ritraibili dalle serre e le spese (Sp) che si sarebbero dovute sostenere per portare a termine il ciclo colturale (spese effettivamente risparmiate). Pertanto, sulla scorta di quanto innanzi citato, la produzione lorda vendibile (Plv), ossia il valore di mercato degli ortaggi nelle serre si ottiene moltiplicando la quantità dei pomodori che si sarebbero potuti produrre per il prezzo medio di vendita alla produzione. $Plv = \text{numero piante} \times \text{kg/pianta} \times \text{€/kg}$. Invece, le spese non sostenute (Sp), sono tutte quelle spese che il produttore avrebbe dovuto sostenere per portare a termine il ciclo produttivo, a partire dal momento in cui è avvenuto il danno fino alla raccolta. Nel caso in questione, effettuando a parte un attento bilancio aziendale sulla coltura, può rilevarsi quanto segue: le spese effettivamente non sostenute, rappresentano il 3% del costo totale di produzione, essendo limitate alla sola raccolta del pomodoro e per una quantità modesta di prodotto $\Rightarrow Sp = Plv \times 3\%$. Pertanto, il valore di mercato del mancato raccolto nel periodo di novembre 2010 è il seguente $\Rightarrow V_{prod} = Plv - Sp$. Tutto ciò premesso lo scrivente C.T.U. passa alla stima dei danni lamentati dalla sig.ra Capodanno Antonietta. La var. Caramba del pomodoro da mensa produce mediamente 6kg per pianta di pomodoro. In presenza dell'evento calamitoso, la produzione residuale della coltura è di 2 kg/pianta, con un prezzo medio corrente di € 1,20/kg. Pertanto, $Plv = n. \text{ piante } 8.700 \times 2 \text{ kg} \times 1,20 \text{ €/kg} = € 20.880,00$; $Sp = K \times 3\% = € 20.880 \times 3\% = € 626,40$, per cui $Plv - Sp = € 20.880 - € 626,40 = € 20.253,60$. In seguito alla verifica dello stato dei luoghi e da indagini eseguite presso aziende agricole limitrofe, lo scrivente ha potuto accertare che l'area in cui ricade l'azienda con il fabbricato oggetto della presente ctu, è stata più volte, negli anni trascorsi, interessata da analoghi episodi di allagamento, anche se di diverse entità. In funzione dei dati acquisiti e delle accurate ispezioni effettuate in loco, la quantificazione economica dei danni lamentati dalla parte ricorrente per il tramite del proprio CTP

geoni. Inquinadi Silvio, non può presa in considerazione nella sua totalità, in quanto risultano evidenti che quanto lamentato è in parte da attribuirsi a precedenti analoghi fenomeni di allagamento. Pertanto, il computo dei danni lamentanti, viene ridotto del 30%. Si avrà quindi: € 3.232,42 x 30% = € 969,72; € 3.232,42 - € 969,72 = € 2.262,70. Le spese per il ripristino del piano seminterrato, così come descritte nel computo metrico allegato alla relazione del C.T.P., ammontano a € 2.262,70. Per riportare l'azienda alle condizioni normali ed ordinarie, la ricorrente sig.ra Capodanno Antonietta deve provvedere alla bonifica e al ripristino del piano di coltivazione. La struttura del terreno è diventata compatta, asfittica, con gravi danni per i processi microbiologici. La sommersione è durata per un periodo di circa 10 giorni. Permanendo l'acqua nel terreno per diverso tempo e portando in sospensione particelle terrose, ha fatto sì che le scoline delimitanti le serre venissero manomesse e in parte ostruite col depositarsi del materiale terroso trasportato dall'acqua: aratura con aratro-ripiuntatore € 33,57/h x n.4 h; fresatura e N°1 rpicatura € 25,82/h x n.2 h; baulatura per lo sgrondo delle acque; pulizia delle scoline. totale € 55,92>>.

Ebbene, avuto riguardo ai costi per la bonifica e per il ripristino dello stato dei luoghi, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (sia pure a distanza di anni dall'evento), è possibile utilizzare solo in via parametrica quelli indicati dal tecnico, che è pervenuto ad una somma evidentemente spropositata (sulla base del prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario). Pertanto, dovendosi presumere che i lavori di bonifica siano stati eseguiti in economia direttamente dalla ricorrente, in ordine al quantum del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo e giusto ammontare dei danni pari al 50% degli importi indicati dal tecnico (ossia pari ad € 09,31).

Anche con riguardo alla perdita del raccolto di pomodoro la quantificazione dei danni stabilita dal c.t.u. appare molto generosa. Pur volendo dar credito alle generiche affermazioni dei ricorrenti (oltre che del perito di parte) e alla documentazione fotografica prodotta e ritenere accertato che per effetto della esondazione sia andata distrutta la produzione residuale della coltura (ossia 2 kg/pianta), il computo del c.t.u. va corretto tenendo conto non del prezzo al minuto, ma semmai di quello all'ingrosso (€ 0,85 al Kg.) e dei costi di vendita (10%), ragion per cui può stimarsi il mancato reddito derivato dalla perdita delle colture pari ad € 12.867,30 (n. piante 8.700 x 2 kg x 0,85 -13%).

Conseguentemente, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore della

ricorrente dell'importo di € 14.276.61.

Per quanto riguarda **Viscardi**, invece, il c.t.u. ha riferito che: << sulla scorta della Relazione Tecnica di parte ricorrente e in base a quanto accertato direttamente nel sopralluogo del 10/02/2011, nell'azienda orto-florovivaistica del ricorrente sig. **Viscardi Giuseppe**, erano presenti sotto serra le seguenti colture nel periodo 09-11 novembre 2010: Lattuga: n° 55.000 piantine acquistate di recente da vivaio specializzato; Fiori "Iris" in n° di 240.000 steli prossimi alla raccolta >>: che << l'azienda agricola (...) nell'accesso del 10/02/2011 si è presentata, all'esterno delle serre, con depositi di detriti e melma del torrente affluente del fiume Sarno >>; che << al momento dell'evento calamitoso la coltura floricola era in pieno sviluppo e quindi prossima alla raccolta. L'orticola allevata nel periodo considerato era a Lattuga. La coltura floricola presente in serra era rappresentata da iris >>; << di aver potuto accertare direttamente sui luoghi della controversia i danni così come lamentati dal ricorrente, in quanto, dato il breve lasso di tempo trascorso dall'evento, lo stato dei luoghi è ancora non completamente ripristinato sulla sua conformazione originaria >>.


Ai fini della quantificazione del danno, il c.t.u. ha ancora una volta sostanzialmente recepito le conclusioni del perito di parte, sostenendo che << per pervenire alla individuazione del più probabile valore di mercato del raccolto dei fiori di Iris, debba essere utilizzato l'aspetto economico del valore di trasformazione, in base alla differenza tra il valore dei prodotti (Pr) ordinariamente ritraibili dalle serre e le spese (Sp) che si sarebbero dovute sostenere per portare a termine il ciclo colturale (spese effettivamente risparmiate). Pertanto, sulla scorta di quanto innanzi citato, la produzione lorda vendibile (Plv), ossia il valore di mercato dei fiori nelle serre si ottiene moltiplicando la quantità degli steli che si sarebbero potuti produrre per il prezzo medio di vendita alla produzione. $Plv = \text{numero steli Iris} \times \text{€/stelo}$. Invece, le spese non sostenute (Sp), sono tutte quelle spese che il produttore avrebbe dovuto sostenere per portare a termine il ciclo produttivo, a partire dal momento in cui è avvenuto il danno fino alla raccolta. Nel caso in questione, effettuando a parte un attento bilancio aziendale sulla coltura, può rilevarsi quanto segue: le spese che gravano sulla produzione relativa al periodo in questione (costo di produzione) sono pari al 75% della produzione lorda vendibile $\Rightarrow K = Plv \times 75\%$ le spese effettivamente non sostenute, rappresentano il 15% del costo totale di produzione $\Rightarrow Sp = K \times 15\%$ Pertanto, il valore di mercato del mancato raccolto nel periodo di novembre 2010 è il seguente $\Rightarrow V_{prod} = Plv - Sp$. Tutto ciò premesso lo scrivente C.T.U. passa alla stima dei danni lamentati dal sig. **Viscardi Giuseppe**: steli di Iris danneggiati = n. 240.000; $Plv = n. \text{ steli } 240.000 \times \text{€/stelo } 0,25 = \text{€ } 60.000,00$; $K = Plv \times 75\% =$

$€ 60.000 \times 75\% = € 45.000,00$; $Sp = K \times 15\% = € 45.000 \times 15\% = € 6.750,00$; $V_{prod.} = Plv - Sp = € 60.000 - € 6.750 = € 53.250,00$. Le piantine di lattuga, acquistate di recente, sono all'inizio del ciclo colturale. $Plv = n^{\circ} \text{ piantine} \times €/\text{piantina}$. Piantine danneggiate = n. 35.000. $Plv = n. 35.000 \times €/\text{piantina } 0,025 = € 1.375,00$. Trattamento fertilizzante con concimi liquidi in pre-trapianto $K = € 400,00$. $V_{prod.} = Plv + K = € 1.375 + € 400 = € 1.775,00$. Dalla CTP dell'agr. Andrea Contaldo e delle foto allegate, oltre ad un diretto accertamento, si evince che l'allagamento ha interessato anche macchine ed attrezzi (...) € 2.862,00 (...) il danneggiamento dei seguenti prodotti di scorta (...) € 1.375,00. Per riportare l'azienda alle condizioni normali ed ordinarie, il ricorrente sig. Viscardi Giuseppe deve provvedere alla bonifica e al ripristino del piano di coltivazione. La sommersione è durata per un periodo di circa 10 giorni. Permanendo l'acqua nel terreno per diverso tempo e portando in sospensione particelle terrose, ha fatto sì che le scoline delimitanti le serre venissero danneggiate e in parte ostruite col depositarsi del materiale terroso trasportato dall'acqua: aratura con aratro-ripuntatore € 33,57/h \times n.12h; fresatura e N°1 erpicatura € 25,82/h \times n.8h; baulatura per lo sgrondo delle acque; pulizia delle scoline (...) = € 1.028,00>>

Anche in questo caso, avuto riguardo ai costi per la bonifica e per il ripristino dello stato dei luoghi, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (sia pure a distanza di anni dall'evento), è possibile utilizzare solo in via parametrica quelli stimati dal tecnico, che è pervenuto ad una somma evidentemente spropositata (sulla scorta del prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario). Pertanto, dovendosi presumere che i lavori di bonifica siano stati eseguiti in economia direttamente dalla ricorrente, in ordine al quantum del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari al 50% degli importi indicati dal tecnico (ossia pari ad € 514,00).

Anche con riguardo alla perdita del raccolto di fiori la quantificazione dei danni operata dal c.t.u. appare molto generosa. Invero, il computo del c.t.u. va corretto tenendo conto non del prezzo al minuto, ma semmai di quello all'ingrosso e dei costi di vendita, ragione per cui può stimarsi il mancato reddito derivato dalla perdita delle colture pari al 50% degli importi indicati dal tecnico (ossia pari ad € 26.625,00).

Sostanzialmente condivisibile, invece, è il computo del c.t.u. con riguardo alla perdita del raccolto di lattuga (€ 1.375,00).



Infine, relativamente al danneggiamento dei prodotti di scorta e delle macchine agricole, pur in assenza della documentazione contabile comprovante il costo dei suddetti beni, in via equitativa può liquidarsi quanto indicato dal c.t.u. (€ 4.237,00), avuto riguardo alla documentazione fotografica in atti.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 32.751,00.

Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (11.11.2010) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 50.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), aumentato del 50% trattandosi della difesa di più parti, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate, a carico della resistente.

P.Q.M.


Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da CAPODANNO ANTONIETTA e da VISCARDI GIUSEPPE nei confronti della REGIONE CAMPANIA e del

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPENSORIO SARNO - BACINI
DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'IRNO, disattesa ogni ulteriore
eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) rigetta le domande spiegate in danno del Consorzio;
- 2) accoglie le domande spiegate in danno della Regione e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 14.276,61 in favore di CAPODANNO ANTONIETTA, della somma di € 32.751,00 in favore di VISCARDI GIUSEPPE, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- 3) dichiara compensate le spese tra i ricorrenti ed il Consorzio;
- 4) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 797,26 per spese ed in € 3.618,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del doppio), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario; ponendo a carico definitivo della Regione le spese di c.t.u., come liquidate.

Così deciso a Napoli il 2.12.2013

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno -
Presidio protezione civile

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0330983 14/05/2014 13,13

Mitt. : 530913 UOD Genio civile di Salerno; p...

Dest. : LEONE ANTONIO (AVV.)

Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 18 del 2014



Ai Sigg. Capodanno Antonietta e Viscardi
Giuseppe
c/o Avv. Antonio Leone
via Matteotti, 30
84014 Nocera Inferiore (SA)

pec: avvantonioleone@pec.ordineforense.salerno.it

All'Avvocatura Regionale - 60 01
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
agc04.sett01@pec.regione.campania.it

c.a. Avv. Rosa Iossa

prot. 248016 del 08/04/2014
rif. Avvocatura CC 5955/11

Oggetto: Capodanno Antonietta + 1 c/ Regione Campania + 1 - sentenza TRAP Napoli n. 512/2014 -
Richiesta documentazione per la liquidazione delle somme per cui è condanna

In riferimento alla sentenza n. 512/2014 del TRAP di Napoli che condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni, oltre interessi e spese, in favore di Capodanno Antonietta e Viscardi Giuseppe si informano le SS.LL. che al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, è stato attivato l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art.47 della L.R. 30/04/2002, n.7 e con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

Una volta approvata la proposta da parte della Giunta Regionale e successivamente al riconoscimento della legittimità da parte del Consiglio, il Dirigente della U.O.D. proponente potrà emanare il decreto di liquidazione ai fini del pagamento di quanto dovuto.

All'avvocato Leone si chiede di documentare le spese di registrazione e di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico della sorta capitale rivalutata, delle spese e degli interessi ai ricorrenti e delle spese di lite così come liquidate in sentenza al procuratore antistatario:

Competenze	€ 3.618,00
CPA (4%)	€ 144,72
IVA al 22%	€ 827,80
Esborsi	€ <u>797,26</u>
Totale 1	€ 5.387,78
Ritenuta al 20%	- € <u>723,60</u>
Totale al netto della ritenuta	€ 4.664,18

Si chiede pertanto all'avvocato procuratore, dopo aver verificato i calcoli suesposti, di inviare la relativa parcella pro-forma intestata alla ricorrente o alla Regione Campania. In entrambi i casi ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8/1619 dell'8 novembre 1991 deve essere applicata la ritenuta del 20% che la Regione verserà a titolo di acconto in qualità di sostituto d'imposta.

Si chiede infine, sempre ai fini della successiva liquidazione, la residenza dei sigg. Capodanno Antonietta e Viscardi Giuseppe, che non risulta dalla sentenza pervenuta agli atti dell'Ufficio.

Si avverte che in mancanza della documentazione e delle notizie richieste entro gg.15 dalla ricezione della presente, lo scrivente Ufficio predisporrà la proposta di deliberazione del debito fuori bilancio quantificando la spesa come liquidata in sentenza, sospendendo i successivi pagamenti.

Rimanendo in attesa delle comunicazioni richieste si segnala che le stesse potranno essere inoltrate anche via fax al n.089.9929656 e via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589304.(Dott.ssa Accarino)

D/A *RL*

Il Responsabile del Procedimento

Vittorio Bartoli

V. Bartoli

Il Dirigente dell'UOD
Biagio Fianza

Biagio Fianza

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 16 maggio 2014 - 10:36

ACCETTAZIONE: Prot 330983 del 14-5-14 Capodanno Antonietta + 1 sent TRAP NA n 512-2014 Richiesta documentazione

Ricevuta di accettazione

Il giorno 16/05/2014 alle ore 10:36:53 (+0200) il messaggio
"Prot 330983 del 14-5-14 Capodanno Antonietta + 1 sent TRAP NA n 512-2014 Richiesta documentazione"
proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a:

avvantoniroleone@pec.ordineforense.salerno.it ("posta certificata")

agc04.sett01@pec.regione.campania.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo del messaggio: opec275.20140516103653.04734.03.1.2@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 16 maggio 2014 - 10:37

CONSEGNA: Prot 330983 del 14-5-14 Capodanno Antonietta + 1 sent TRAP NA n 512-2014 Richiesta documentazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/05/2014 alle ore 10:37:01 (+0200) il messaggio

"Prot 330983 del 14-5-14 Capodanno Antonietta + 1 sent TRAP NA n 512-2014 Richiesta documentazione"

proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a "agc04.sett01@pec.regione.campania.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: opec275.20140516103653.04734.03.1.2@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)

postacert.eml (133 Kb)

smime.p7s (2 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 16 maggio 2014 - 10:37

CONSEGNA: Prot 330983 del 14-5-14 Capodanno Antonietta + 1 sent TRAP NA n 512-2014 Richiesta documentazione

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a
avvantoniroleone@pec.ordineforense.salerno.it "posta certificata" --

Il giorno 16/05/2014 alle ore 10:37:07 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Prot 330983 del 14-5-14 Capodanno Antonietta + 1 sent TRAP NA n 512-2014 Richiesta documentazione"
Inviato da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "avvantoniroleone@pec.ordineforense.salerno.it"
e' stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio: opec275.20140516103653.04734.03.1.2@pec.actalis.it
Il messaggio originale e' incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in
alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che e' stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

-
- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo e' allegato alla ricevuta di consegna.
 - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale e' allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
 - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verra' allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (133 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

ERRATA CORRIGE (ai sensi dell'art. 10 del comma 3 Regolamento Giunta)

Si precisa che la sentenza del T.R.A.P. di Napoli n. 512 è del 2.12.2013 invece che del 6.2.2014.